

## **MISURA 3 “ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO”**

### **METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO**

### **E PROCEDURA DI CONTROLLO**

## **PROGRAMMA INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI**

**NOVEMBRE 2020**

## Sommario

<b>PRINCIPALI ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>A. METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO DELLE SPESE DA VERIFICARE .....</b>	<b>7</b>
1. UNIVERSO CAMPIONARIO, AMPIEZZA DEL CAMPIONE E LIVELLI DI RISCHIO.....	7
2. ANALISI DEL RISCHIO .....	9
3. DETERMINAZIONE AMPIEZZA DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE A VERIFICA.....	11
4. ESTRAZIONE DEL CAMPIONE.....	16
5. QUANTIFICAZIONE IRREGOLARITÀ .....	17
6. AGGIORNAMENTO DELLA METODOLOGIA .....	17
<b>B. PROCEDURA DI VERIFICA .....</b>	<b>18</b>
1. OBIETTIVO E OGGETTO DELLA VERIFICA.....	18
2. ITER E LIVELLI DELLA VERIFICA.....	18

## PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

---

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
ANPAL	Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
ApL	Agenzia per il Lavoro
CE	Commissione Europea
CPI	Centro per l'Impiego
EGESIF	Expert group on European Structural and Investment Funds
IOG	Iniziativa Occupazione Giovani
NEET	“Not (engaged) in Education, Employment or Training”
OI	Organismo Intermedio
PON	Programma Operativo Nazionale
SIGMA <sub>GIOVANI</sub>	Sistema Informativo Gestione Monitoraggio Audit GIOVANI
UE	Unione Europea

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento Generale (UE) 1303/2013, in particolare l'art. 125 “Funzioni dell'Autorità di Gestione” e l'Allegato XIII relativo ai “Criteri di designazione delle autorità di gestione e delle autorità di certificazione” nella parte riguardante le funzioni di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo.
- Nota EGESIF 14-0012\_02 final “Guidance for Member States on management verifications (201420)” che fornisce indicazioni pratiche per una corretta applicazione delle disposizioni ex art. 125 paragrafi 4, 5 e 7 del Reg. (UE) 1303/2013.
- Nota EGESIF\_16-0014-01 del 20/01/2017 “Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020”.
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
- Nota ANPAL n. 8013 del 31.8.2020 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19”.

## PREMESSA

La Commissione Europea con nota Ares (2019) 931183 del 15/02/2019 ha trasmesso la Relazione definitiva della missione di audit n. EMPG314IT0159 e con Nota Ares (2019) 5242542 - 14/08/2019 una ulteriore Osservazione aggiuntiva rispetto a quelle espresse in sede di Rapporto definitivo. In entrambi i documenti sono formulati specifici rilievi per la Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” nei confronti dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio Regione Lombardia (cfr. Rilievo 8 *Nel calcolo del costo unitario non si tiene conto delle entrate*; Rilievo 10 *Opzioni standard in materia di costi: errata applicazione della metodologia*; Rilievo 11 *Progetti generatori di entrate: trattamento non corretto delle entrate generate da un’operazione*; Rilievo 15 *Non corretto trattamento delle entrate generate da un’operazione*).

Le attività di controllo in loco condotte dalla Commissione Europea su operazioni di finanziamento della Misura 3 hanno rilevato quanto nel seguito rappresentato.

- **Sintesi Rilievo 8 e Raccomandazione.** L’operatore (Agenzia per il Lavoro), in qualità di soggetto beneficiario accreditato all’erogazione dei servizi al lavoro, cui è stato riconosciuto il compenso a valere sulla Misura 3, comprensivo come previsto dall’Atto delegato dei costi sostenuti per la ricerca e selezione del personale, ha percepito, in qualità di Agenzia per il Lavoro che opera nel campo della somministrazione, da parte dell’impresa utilizzatrice un ulteriore compenso per le medesime attività di ricerca e selezione del personale. La Commissione Europea al riguardo sostiene che le entrate percepite da parte dell’impresa utilizzatrice avrebbero dovuto essere dedotte dagli importi certificati, in quanto costituenti doppio finanziamento.

*Al riguardo la Commissione europea raccomanda che l’AdG quantifichi i contratti per i quali le agenzie di somministrazione hanno chiesto un contributo anche alle imprese utilizzatrici e a sottrarre il relativo importo dalla prossima domanda di pagamento. In assenza di una siffatta quantificazione, dovrebbe essere applicata una rettifica forfettaria del 15% a tutti i contratti di somministrazione certificati. Sulla base della documentazione fornita dai beneficiari, questo livello di tasso forfettario riflette la percentuale media del mark-up applicato dalle agenzie di somministrazione a fronte del servizio di ricerca e selezione del personale.*

- **Sintesi Rilievi 10 e 11 e Raccomandazione.** L’operatore beneficiario della Misura 3 ha chiesto il rimborso anche riguardante i contratti di somministrazione, nonostante il bando pubblicato dalla Regione Lombardia precisi che, per i contratti di somministrazione, le agenzie devono rilasciare una dichiarazione tramite la quale attestino di non ricevere, a fronte delle attività di accompagnamento, altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati. I contratti firmati con le imprese utilizzatrici indicano nel primo paragrafo (ossia nelle condizioni contrattuali - Tariffa) che la remunerazione richiesta dal beneficiario alle imprese utilizzatrici comprende il suo compenso. Non vi sono prove documentali attestanti che tale compenso non comprenda una remunerazione per le attività di accompagnamento cofinanziate dalla Misura 3 del PON IOG.

*Al riguardo la Commissione Europea raccomanda che l’AdG quantifichi le entrate generate dai suddetti contratti e in particolare quelle riguardanti l’attività di accompagnamento al lavoro (ricerca e selezione del personale) e ne sottragga il relativo importo dalla prossima domanda di pagamento. In assenza di tale quantificazione e relativa correzione, dovrebbe essere applicata una rettifica finanziaria del 15% ai contratti di somministrazione.*

A fronte delle controdeduzioni formulate dall’Autorità di Gestione e trasmesse, per il tramite dell’Autorità di Audit, la Commissione Europea ha mantenuto aperte le raccomandazioni e formulato la seguente osservazione aggiuntiva.

- **Sintesi Rilievo 15 e Raccomandazioni.** Con riferimento al compenso pecuniario che le aziende utilizzatrici hanno versato alle Agenzie per il Lavoro per le attività di ricerca e selezione, determinato sulla base del costo unitario basato sul risultato (numero di contratti di lavoro attivati), è stato evidenziato che il beneficiario (l’Agenzia per il Lavoro) non ha dichiarato le entrate derivanti da tali attività dalla sua richiesta di rimborso e l’AdG non li ha detratti dagli importi certificati alla CE.

*Al riguardo la Commissione Europea ha richiesto di verificare e quantificare per tutte le spese dichiarate per la Misura 3 i compensi percepiti dalle Agenzie per il Lavoro per le attività di inserimento lavorativo e di detrarre dalle successive domande di pagamento. Tale verifica dovrebbe essere effettuata per tutte le spese certificate per la Misura 3 per tutti i beneficiari e per tutti gli OOII.*

Con nota Ref. Ares(2020)1057977 del 19/02/2020, la Commissione Europea, nel confermare la posizione espressa con lettera Ares(2019)5242542 del 14/08/2019, richiede alle Autorità del Programma di fornire informazioni circa le verifiche aggiuntive svolte per quantificare le irregolarità riguardanti la “Misura 3 – Accompagnamento al lavoro” **implementata anche da altre Regioni** (non solo Regione Lombardia) **per il tramite di soggetti privati (i.e. Agenzie per il Lavoro<sup>1</sup>) e anche per i contratti diversi dalla somministrazione.**

Per dare seguito a tale raccomandazione l'Autorità di Gestione ha ritenuto ragionevole muoversi nella direzione di quantificare i compensi percepiti dalle Agenzie per il Lavoro attraverso attività di verifica a campione, i cui esiti saranno da proiettare sull'universo campionario. Al riguardo, l'AdG, nei confronti delle Amministrazioni regionali, individuate come Organismi Intermedi del PON IOG ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e, secondo quanto previsto nella Convenzione di delega, responsabili delle attività di controllo di primo livello, si è impegnata a:

- definire una metodologia di campionamento *ad hoc* rappresentativa dell'universo delle spese da verificare;
- delineare un percorso di controllo che assicuri la Commissione Europea sulla qualità e affidabilità delle attività di verifica e al contempo fornisca chiare indicazioni sul perimetro dei controlli.

Si precisa, inoltre, che **rispetto all'opzione iniziale** formulata dalla Commissione Europea che prevedeva, in assenza di quantificazione, l'applicazione della rettifica forfettaria del 15% su tutte le spese certificate per i contratti di somministrazione<sup>2</sup>, **nel corso di successive interlocuzioni i referenti della CE hanno rappresentato la necessità per gli Organismi Intermedi di effettuare, comunque, i controlli a campione per la quantificazione dei compensi percepiti dai soggetti privati (i.e. Agenzie per il Lavoro) per le attività di inserimento lavorativo e la successiva detrazione delle spese dalle domande di pagamento.**

---

<sup>1</sup> Per Agenzie per il Lavoro si intendono gli enti autorizzati dall'ANPAL a offrire i servizi relativi a domanda e offerta di lavoro (la disciplina è regolata dal d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276). Per operare, tali soggetti, devono iscriversi all'Albo informatico (previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 276/2003).

<sup>2</sup> In una prima fase, la Commissione Europea aveva ritenuto, infatti, sulla base della documentazione fornita dai beneficiari, che questo livello di tasso forfettario riflettesse la percentuale media del *mark-up* applicato dalle agenzie di somministrazione a fronte del servizio di ricerca e selezione del personale (cfr. con nota Ares (2019) 931183 del 15/02/2019, Raccomandazione 08.01).

## A. METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO DELLE SPESE DA VERIFICARE

### 1. UNIVERSO CAMPIONARIO, AMPIEZZA DEL CAMPIONE E LIVELLI DI RISCHIO

L'universo campionario, da considerare per lo svolgimento delle verifiche supplementari richieste dalla Commissione Europea, è rappresentato dalla spesa certificata sulla Misura 3 a partire dall'anno contabile 2017/2018 e dalle ulteriori spese rendicontate da ciascun Organismo alle Autorità di Certificazione e di Gestione del Programma, non ancora inserite in una domanda di pagamento alla Commissione<sup>3</sup>.

Gli importi certificati a valere sulla Misura 3 per il periodo contabile 2017/2018 sono stati interamente sospesi a seguito della richiesta di correzione e nuova presentazione del Pacchetto di Garanzia da parte della Commissione Europea (cfr. nota Ares 1057977 del 19/02/2020); la spesa certificata afferente al periodo contabile 2018/2019 è stata, invece, sospesa in via precauzionale in sede di chiusura annuale dei conti (cfr. nota ANPAL prot. n. 0002697 del 19.02.2020).

Nella definizione dell'universo campionario assumono rilievo i seguenti ambiti operativi: *i)* determinazione dell'ampiezza del campione di riferimento; *ii)* identificazione delle tipologie di operatori da includere nella verifica.

In ordine al primo aspetto, l'AdG, sulla base di un'accurata analisi del contesto attuativo di riferimento della Misura 3, ha ritenuto appropriato stabilire la **percentuale di campionamento al 5% delle spese**, valutandone la rappresentatività rispetto all'intero universo campionario. Tale percentuale è ritenuta congrua rispetto alla criticità su cui si intende investigare poiché la verifica è focalizzata su una tipologia di errore ben definita e circoscritta e su una tipologia di operazione "standardizzata". Resta inteso, ad ogni modo, che, conformemente a quanto previsto nelle Linee guida EGESIF\_14-0012\_02 - paragrafo 1.7, nel caso in cui, nel corso delle verifiche in loco condotte presso il beneficiario, vengano identificate criticità sul campione casuale, la dimensione del campione sarà ampliata al fine di determinare se esistano problemi simili anche nelle operazioni non selezionate.

Nel dettaglio, la determinazione della percentuale di campionamento trova ragione, in primis, nella definizione stessa di una **metodologia di campionamento**, che, **costruita ad hoc sulla Misura in esame e su una fattispecie di errore ben individuata**, assicura la possibilità di esaminarne appieno gli elementi distintivi e di trattarne nel dettaglio gli specifici fattori e livelli di rischio, garantendo un elevato livello di affidabilità dell'analisi e di rappresentatività del campione estratto.

Vi sono poi da considerare le caratteristiche peculiari dei percorsi di accompagnamento al lavoro finanziati nell'ambito della Misura 3, che, presentando **modalità attuative caratterizzate da un elevato contenuto di "replicabilità" e di "standardizzazione" e da una significativa omogeneità a livello di Organismo Intermedio/operatore**, giustificano, pertanto, la scelta di attestarsi su una percentuale di

---

<sup>3</sup> Anche alla luce degli esiti delle attività di verifica supplementare condotte sulle spese campionate sulla base della presente metodologia, la sua applicazione potrà essere estesa alle ulteriori spese rendicontate dagli Organismi Intermedi, precedenti all'adozione, da parte di ciascun OI, di soluzioni e strumenti operativi di controllo mirati (check list), in grado di prevenire o accertare tempestivamente eventuali criticità rilevate con riferimento agli interventi di nuova attivazione della Misura 3. A tal proposito, si segnala che, nell'ottica di prevenire l'insorgere di criticità analoghe a quelle già rilevate dalla Commissione Europea, in aggiunta alle istruzioni fornite agli OOI nella Nota operativa prot. n. 11274 del 9.08.2019 "Disposizioni per la gestione: Misura 3 e combinazione delle Misure 5 e 3", l'AdG ha previsto, sulla base della modulistica elaborata dalla Regione Lombardia, l'adozione di specifici modelli di Informativa alle aziende (di assunzione o utilizzatrici) in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore nell'ambito del servizio di Accompagnamento al lavoro (*Informativa Datore di lavoro e Informativa Azienda Utilizzatrice*). Con l'introduzione di dette Informative, che accompagneranno ogni contratto concluso, fornendo il puntuale dettaglio delle attività previste dalla Misura 3, si intende infatti, assicurare adeguata conoscenza da parte delle aziende del cofinanziamento dell'UE e delle sue attività, così da evitare ab origine ogni rischio di doppio finanziamento.

campionamento inferiore a quelle, in linea generale, applicate e, tuttavia, al contempo adeguatamente rappresentativa.

Nella determinazione della percentuale di campionamento, si è tenuto conto, altresì, della situazione contingente emergenziale legata alla diffusione del Covid-19 che, coinvolgendo l'intero Paese per un periodo ancora non ben definito, è ragionevole supporre che comporti **oggettive e rilevanti difficoltà operative alla regolare esecuzione delle attività di controllo**, determinando, dunque, l'esigenza di contenere, il più possibile, la dimensione del campione e l'impegno richiesto agli Organismi Intermedi nello svolgimento delle verifiche.

Con riferimento all'aspetto relativo alla "identificazione delle tipologie di operatori da includere nella verifica", invece, si evidenzia che nel contesto regolatorio vigente, in cui i servizi di politica attiva del lavoro possono essere resi da una molteplicità di operatori con natura, finalità e caratteristiche differenti, la Misura 3 può essere attuata dai Centri per l'Impiego e da altri soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale<sup>4</sup>.

Ai fini della verifica supplementare richiesta dalla Commissione Europea, finalizzata - si ricorda - specificatamente all'accertamento dell'assenza di doppio finanziamento, ovvero della mancata corresponsione ai soggetti responsabili della Misura 3 da parte delle aziende di assunzione dei giovani NEET di compensi pecuniari relativi alle medesime attività oggetto di rimborso della Misura 3, è evidente che è ravvisabile un rischio differente in funzione della tipologia di soggetto responsabile.

Nella definizione dell'universo campionario, diversamente da quanto accade per le Agenzie per il Lavoro, la natura giuridica che caratterizza **gli operatori pubblici o assimilabili al pubblico** e la **tipologia di soggetti privati diversi dalle Agenzie per il Lavoro** consentono di attribuire a tali soggetti un **rischio intrinseco e di controllo pari a zero**. Per questo motivo, nella presente metodologia tali soggetti vengono esclusi dal computo complessivo di quelli oggetto delle operazioni di campionamento.

---

<sup>4</sup> Il servizio può essere erogato anche in regime di sussidiarietà, previa intesa con la/e Regione/i e P.A. interessata/e.



## 2. ANALISI DEL RISCHIO

La presente metodologia prevede, per ogni Organismo Intermedio interessato, la stratificazione dell'universo campionario, laddove la numerosità campionaria lo permetta, attraverso l'attribuzione e la combinazione del Rischio Intrinseco e del Rischio di Controllo, tenendo conto della natura giuridica degli enti beneficiari, della numerosità dei contratti rendicontati e dalle risultanze dei controlli dei periodi precedenti.

### Inherent Risk (IR)

Il Rischio Intrinseco - IR (inherent risk o rischio gestionale) rappresenta il livello percepito di rischio che un errore rilevante possa verificarsi nelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione o nei livelli di aggregazione sottostanti, in assenza di procedure di controllo interno. Il rischio intrinseco è legato al tipo di attività e alla natura giuridica dell'ente sottoposto a revisione.

### Control Risk (CR)

Con riferimento al rischio di controllo<sup>5</sup> condotto sulla spesa oggetto di contributo, il fattore di rischio deve essere almeno rinvenuto nell'impatto finanziario delle spese non ammissibili rilevate nell'ambito delle verifiche amministrativo-contabili. Nello specifico tale rischio è associato esclusivamente all'eventualità che l'irregolarità segnalata dalla CE possa essere presente nelle spese rendicontate dai beneficiari.

La presente metodologia prevede le seguenti tre classificazioni di rischio:

#### Rating 1 - Rischio tipologia del beneficiario

Rischio inerente o di gestione (IR1)		Rischio di controllo (CR1)	
1	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro.	0	Rischio nullo, solo per soggetti pubblici (o assimilabili) / Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro
2	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	1	Rischio basso, la casistica può interessare poche operazioni (tx err≤2%)
3	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	2	Rischio medio, la casistica può interessare diverse operazioni (2%<tx err≤10%)
		3	Rischio alto, la casistica può interessare molte operazioni (tx err>10%)

#### Rating 2 - Rischio associato alla numerosità dei contratti gestiti

Rischio inerente o di gestione (IR2)		Rischio di controllo (CR2)	
1	L'ente gestisce fino a 10 contratti	0	Rischio nullo, solo per soggetti pubblici (o assimilabili) o Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro
2	L'ente gestisce da 11 a 100 contratti	1	Rischio basso, la casistica può interessare poche operazioni (tx err≤2%)

<sup>5</sup> Linee guida sui sistemi di gestione e controllo 2007/2013 IGRUE.

3	L'ente gestisce da 101 a 500 contratti	2	Rischio medio, la casistica può interessare diverse operazioni (2%<tx err≤10%)
4	L'ente gestisce più di 500 contratti	3	Rischio alto, la casistica può interessare molte operazioni (tx err>10%)

### Rating 3 - Numerosità di errori rilevati nei precedenti periodi per la stessa casistica<sup>6</sup>

Rischio inerente o di gestione (IR3)		Rischio di controllo (CR3)	
1	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro.	0	Rischio nullo, solo per soggetti pubblici (o assimilabili) o Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro oppure perché non ci sono dati storici per il rischio specifico
2	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	1	Rischio basso, gli errori sono stati riscontrati su poche operazioni (tx err≤2%)
3	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	2	Rischio medio, gli errori sono stati riscontrati su diverse operazioni ( 2%<tx err≤10%)
		3	Rischio alto, gli errori sono stati riscontrati su molte operazioni (tx err>10%)

### Rischio Totale (RT)

Determinati i punteggi relativi al rischio intrinseco e a quello di controllo, si procede alla quantificazione di un punteggio complessivo, ottenuto mediante la seguente formula:

$$RT_n = (IR1_n \times CR1_n) + (IR2_n \times CR2_n) + (IR3_n \times CR3_n)$$

con  $n$  che va dal 1° all' $n$ -simo Ente per ciascun OI considerato

In questo modo ad ogni Ente dell'universo di riferimento viene assegnato un valore RT che costituisce il valore della sommatoria dei tre ambiti di rischio intrinseco e di rischio di controllo calcolati.

Al fine di individuare classi omogenee di rischio, dalla combinazione dei valori assunti si determina, pertanto, il livello di rischio a cui gli operatori appartengono, come indicato nella tabella presentata a seguire. Considerando i beneficiari non esposti al rischio di irregolarità oggetto del controllo, gli strati che si andranno a formare sono due:

	Valori RT	Suddivisione del campione tra strati	Strati determinati dai RT calcolati
RT min	0	0%	
RT medio	15	33%	$1 \leq RT \leq 15$
RT max	30	67%	$15 < RT \leq 30$
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

<sup>6</sup> Tali errori possono essere stati rilevati dagli stessi OOI oppure dalle rispettive Autorità di Audit o da altri organi preposti (Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, GdF, ecc.).

### 3. DETERMINAZIONE AMPIEZZA DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Il campione totale dei contratti da sottoporre a verifica documentale supplementare è stato fissato dall'AdG al 5% ed il presente paragrafo mostra la metodologia con la quale sarà individuato il numero di contratti da estrarre per ogni operatore in base al livello di rischio associato e in base alla numerosità dei contratti che compongono l'universo di riferimento per ciascun OI.

Nel seguito si riporta un esempio della matrice di rischio.

Regione/OI	Beneficiario	Natura Operatore	Numero di contratti	IR 1	CR 1	IR 2	CR 2	IR 3	CR 3	RT
Regione 1	Operatore 1	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	1.396	3	3	4	3	3	3	30
Regione 1	Operatore 2	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	920	3	3	3	3	3	3	27
Regione 1	Operatore 3	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	756	3	3	3	3	3	2	24
Regione 1	Operatore 4	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	528	3	3	3	3	3	0	18
Regione 1	Operatore 5	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	464	3	3	3	2	3	0	15
Regione 1	Operatore 6	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	390	3	2	3	1	3	0	9
Regione 1	Operatore 7	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	318	2	3	3	3	2	0	15
Regione 1	Operatore 8	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	270	3	3	3	2	3	0	15
Regione 1	Operatore 9	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	185	2	3	3	3	2	0	15
Regione 1	Operatore 10	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	157	3	3	3	2	3	0	15
Regione 1	Operatore 11	Agenzia per il Lavoro di somministrazione	154	3	3	3	2	3	0	15
Regione 1	Operatore 12	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	139	2	3	3	2	2	0	12
Regione 1	Operatore 13	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	127	2	3	3	2	2	0	12
Regione 1	Operatore 14	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	119	2	3	3	2	2	0	12
Regione 1	Operatore 15	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	117	2	3	3	2	2	0	12
Regione 1	Operatore 16	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	114	2	3	3	2	2	0	12

Regione/OI	Beneficiario	Natura Operatore	Numero di contratti	IR 1	CR 1	IR 2	CR 2	IR 3	CR 3	RT
Regione 1	Operatore 17	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	65	1	0	2	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 18	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	60	1	0	2	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 19	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	55	1	0	2	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 20	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	50	2	2	2	1	2	0	6
Regione 1	Operatore 21	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	45	1	0	2	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 22	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	40	1	0	2	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 23	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	35	1	0	2	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 24	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	30	1	0	2	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 25	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	25	2	3	2	1	2	0	8
Regione 1	Operatore 26	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	20	1	0	2	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 27	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	15	2	3	2	1	2	0	8
Regione 1	Operatore 28	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	10	2	3	1	1	2	0	7
Regione 1	Operatore 29	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	10	2	3	1	1	2	0	7
Regione 1	Operatore 30	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	10	1	0	1	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 31	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	10	2	3	1	1	2	0	7

Regione/OI	Beneficiario	Natura Operatore	Numero di contratti	IR 1	CR 1	IR 2	CR 2	IR 3	CR 3	RT
Regione 1	Operatore 32	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	10	2	2	1	1	2	0	5
Regione 1	Operatore 33	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	10	1	0	1	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 34	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	10	1	0	1	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 35	Beneficiario Pubblico o Assimilabile al Pubblico/ Soggetti Privati che non siano Agenzie per il lavoro	10	1	0	1	0	1	0	0
Regione 1	Operatore 36	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	1	2	2	1	1	2	0	5
Totale contratti			6.675							
Totale contratti al netto degli operatori pubblici e dei soggetti privati che non siano Agenzie per il lavoro			6.285							

Detraendo dal computo complessivo dei contratti su cui effettuare le operazioni di campionamento quelli che presentano un Rischio Totale pari a “zero”, nell’esempio proposto, il 5% dei contratti da campionare corrisponde a **315** contratti (numero arrotondato per eccesso), così distribuiti nei due scaglioni di rischio totale individuati:

Scaglioni (A)	n. contratti presenti in ogni scaglione al netto degli operatori pubblici (B)	Suddivisione del campione in base agli scaglioni di rischio	n. minimo di contratti da estrarre per ogni scaglione ( $D=C \times 5\% \text{Totale Contratti}$ )
I scaglione rischio $1 < RT \leq 15$	2.685	33,33%	105
II scaglione rischio $15 < RT \leq 30$	3.600	66,67%	210
<b>Totale Contratti</b>	<b>6.285</b>		<b>315</b>

Selezionando i beneficiari che presentano un Rischio Totale compreso tra 1 e 15, sarà individuato il primo sottoinsieme da cui campionare i **105** contratti, quale soglia minima da estrarre. (**Importante:** nel caso in cui in uno scaglione il numero dei contratti da campionare fosse superiore al numero dei contratti ivi contenuti, la rimanente parte andrà estratta dall’altro strato individuato fino al raggiungimento del 5% richiesto).

Beneficiario	Natura Operatore	Numero di contratti	IR 1	CR 1	IR 2	CR 2	IR 3	CR 3	RT	Peso percentuale Ente su n. totale contratti	N. Contratti da campionare
Operatore 5	Agenzia di somministrazione	464	3	3	3	2	3	0	15	17,28%	18
Operatore 6	Agenzia di somministrazione	390	3	2	3	1	3	0	9	14,53%	16
Operatore 7	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	318	2	3	3	3	2	0	15	11,84%	13
Operatore 8	Agenzia di somministrazione	270	3	3	3	2	3	0	15	10,06%	11
Operatore 9	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	185	2	3	3	3	2	0	15	6,89%	8
Operatore 10	Agenzia di somministrazione	157	3	3	3	2	3	0	15	5,85%	6
Operatore 11	Agenzia di somministrazione	154	3	3	3	2	3	0	15	5,74%	6
Operatore 12	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	139	2	3	3	2	2	0	12	5,18%	6
Operatore 13	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	127	2	3	3	2	2	0	12	4,73%	5
Operatore 14	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	119	2	3	3	2	2	0	12	4,43%	5
Operatore 15	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	117	2	3	3	2	2	0	12	4,36%	5

Beneficiario	Natura Operatore	Numero di contratti	IR 1	CR 1	IR 2	CR 2	IR 3	CR 3	RT	Peso percentuale Ente su n. totale contratti	N. Contratti da campionare
Operatore 16	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	114	2	3	3	2	2	0	12	4,25%	5
Operatore 20	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	50	2	2	2	1	2	0	4	1,86%	2
Operatore 25	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	25	2	3	2	1	2	0	8	0,93%	1
Operatore 27	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	15	2	3	2	1	2	0	8	0,56%	1
Operatore 28	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	10	2	3	1	1	2	0	7	0,37%	0
Operatore 29	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	10	2	3	1	1	2	0	7	0,37%	0
Operatore 31	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	10	2	3	1	1	2	0	7	0,37%	0
Operatore 32	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione	10	2	2	1	1	2	0	5	0,37%	0
Operatore 36	Agenzie per il Lavoro non di somministrazione.	1	2	2	1	1	2	0	5	0,04%	0

Beneficiario	Natura Operatore	Numero di contratti	IR 1	CR 1	IR 2	CR 2	IR 3	CR 3	RT	Peso percentuale Ente su n. totale contratti	N. Contratti da campionare
	Totale	2.685									109 <sup>7</sup>

Il passo successivo consiste nel calcolare il peso relativo di ciascun Ente, in base al rispettivo numero di contratti, in relazione al numero totale dei contratti presenti nello scaglione:

$$\frac{\text{Numero contratti Operatore}_n}{n.\text{Totale contratti scaglione}} = \%$$

Per cui l'Operatore 5 dell'esempio assumerà un peso pari a:

$$\frac{464}{2.685} = 17,28\%$$

Successivamente si moltiplicherà tale percentuale per il numero di progetti che devono essere campionati all'interno dello scaglione in esame:

$$17,28\% * 105 = 18$$

L'OI dovrà procedere, pertanto, a campionare **18** contratti riferiti all'**Operatore 5** dell'esempio. Applicando lo stesso metodo si procederà al calcolo di tutti i contratti da campionare per ciascun Operatore dello scaglione di riferimento.

Tale procedimento va ripetuto anche per il II scaglione rischio ( $15 < RT \leq 30$ )

#### 4. ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

L'estrazione del campione dei contratti da sottoporre a verifica è in capo ai singoli OOII che, con modalità di campionamento casuale, dovranno selezionare, per ogni operatore, il numero dei contratti - risultante dall'applicazione della metodologia - **in maniera proporzionale in base alle tipologie di contratto** (tempo determinato e tempo indeterminato) da essi rendicontate e **coprendo, comunque, obbligatoriamente tutte le tipologie contrattuali presenti**.

Nella fase dei controlli in loco, conformemente all'EGESIF\_14-0012\_02 - paragrafo 1.7 - nel caso in cui vengano identificati problemi nelle verifiche in loco presso in beneficiario condotte sul campione casuale, la dimensione del campione sarà ampliata per determinare se esistano criticità simili anche nelle operazioni non selezionate.

<sup>7</sup> A causa degli arrotondamenti per difetto dei calcoli precedenti, il numero dei progetti estratti può essere leggermente superiore.



## **5. QUANTIFICAZIONE IRREGOLARITÀ**

Per i contratti di somministrazione, per tutte le spese richieste a rimborso dall' Agenzia per il Lavoro e rendicontate successivamente da parte dell'OI, va dedotto dall'importo relativo al servizio di accompagnamento al lavoro, l'importo di tutte le fatture presentate dall'Agenzia per il Lavoro all'Azienda Utilizzatrice per attività coincidenti con quelle della Misura 3.

Per i contratti diversi dalla somministrazione, va dedotto dall'importo relativo al servizio di accompagnamento al lavoro il corrispettivo previsto contrattualmente dai datori di lavoro alle Agenzie beneficiarie.

Ai fini della quantificazione della rettifica da apportare sull'universo campionario si rimanda a quanto indicato nei paragrafi dal 6.1.1.3 al 6.1.1.6 delle Nota EGESIF\_16-0014-00 del 20 gennaio 2017.

## **6. AGGIORNAMENTO DELLA METODOLOGIA**

La metodologia di campionamento descritta potrà essere rivista annualmente oppure in base alle risultanze degli esiti dei controlli di pertinenza degli Organismi Intermedi o degli altri organi di controllo preposti.

## B. PROCEDURA DI VERIFICA

### 1. OBIETTIVO E OGGETTO DELLA VERIFICA

Le attività di verifica riguardano le spese campionate sulla base della metodologia sopra definita.

In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in coerenza anche con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con nota Ares (2020) 1641010 del 18/03/2020 per le Autorità di Audit, si suggerisce di effettuare le suddette attività di verifica attraverso il ricorso all'utilizzo della modalità telematica per l'esame della documentazione. Al riguardo, si rinvia alle previsioni contenute nel “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19”<sup>8</sup>.

L'Organismo Intermedio responsabile dovrà verificare, per ogni contratto di lavoro campionato remunerato secondo quanto previsto dalla scheda Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”, che, con riferimento al codice fiscale del giovane contrattualizzato, l'Agenzia per il Lavoro non abbia percepito ulteriori compensi per le medesime attività riconducibili alla Misura 3; in particolare<sup>9</sup>:

- scouting delle opportunità occupazionali;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- pre-selezione;
- accesso alle misure individuate;
- accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;
- assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).

### 2. ITER E LIVELLI DELLA VERIFICA

L'iter di verifica prevede i seguenti passaggi.

L'Organismo Intermedio sottopone all'Agenzia per il Lavoro l'elenco dei codici fiscali dei giovani la cui assunzione è stata remunerata attraverso la Misura 3 del PON IOG. L'elenco dei codici fiscali deve essere corredato dall'indicazione del datore di lavoro che ha sottoscritto il contratto di assunzione del giovane o dell'azienda utilizzatrice.

Al fine di ottimizzare le attività di verifica, si suggerisce all'OI di organizzare le verifiche sulle Agenzie per il Lavoro procedendo per datore di lavoro/azienda utilizzatrice.

#### **Livello 1 di verifica – Presenza di attività riconducibili alla Misura 3 all'interno di accordi quadro/convenzioni/contratti**

L'Agenzia per il Lavoro per ogni binomio *azienda - codice fiscale giovane* individua gli accordi quadro/convenzioni/contratti stipulati per l'erogazione di servizi nei confronti di datori di lavoro/aziende utilizzatrici e li mette nelle disponibilità di consultazione dell'OI. Questo ultimo dovrà verificare che il contratto non preveda tra le attività remunerabili una delle attività previste dalla scheda Misura 3.

---

<sup>8</sup> Cfr. Nota ANPAL n. 8013 del 31.8.2020.

<sup>9</sup> Le attività sono quelle inserite nella Scheda di Misura 3 di ANPAL per la Fase II di GG del 20.09.2017.

Laddove gli accordi quadro/convenzioni/contratti non prevedano tra le attività remunerabili quelli riconducibili alla Misura 3, la verifica si conclude positivamente, ovvero con la completa ammissibilità della remunerazione corrisposta all'Agenzia per il Lavoro per l'accompagnamento al lavoro dei giovani assunti. Sebbene l'azienda si configuri come utilizzatrice di servizi erogati dall'Agenzia per il Lavoro, i servizi erogati nei suoi confronti non riguardano le attività previste dalla Scheda Misura 3.

In caso contrario si procederà al livello 2 di verifica.

### **Livello 2 di verifica – Esame delle fatture emesse dall'Agenzia per il Lavoro**

L'esame delle fatture interviene solo nel caso in cui siano stati stipulati accordi quadro/convenzioni/contratti tra Agenzia per il Lavoro e azienda che prevedano attività riconducibili a quelle previste dalla Misura 3. In tal caso l'Organismo Intermedio richiederà all'Agenzia per il Lavoro di poter acquisire ed esaminare le fatture emesse per la relativa verifica.

L'OI potrà procedere agli ulteriori necessari approfondimenti per il completamento del controllo.

Si specifica che sarà compito dell'OI garantire che tutta la procedura descritta venga attuata nel rispetto ed in conformità a quanto disposto dal Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Gli esiti della sopra descritta verifica dovranno essere riportati nelle apposite checklist di verifica (Cfr. Allegato "Check list verifica in loco") e resi disponibili alle Autorità del Programma.